DeJure
BANCHE DATI EDITORIALI GFL

SENTENZA

Cassazione penale sez. I - 14/01/2020, n. 3307

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -
Dott. APRILE Stefano - Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA;
nei confronti di:
P.G., nato il (OMISSIS);
Avverso l'ordinanza n. 1971/2018 del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila in data 02/04/2019;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MINCHELLA Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 02/04/2019 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava accertata l'impossibilità della collaborazione con la giustizia per come richiesto da P.G., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo di cui al provvedimento di cumulo emesso in data 30/10/2003 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che già con provvedimento del 06/03/2018 era stata ritenuta accertata la collaborazione impossibile per una serie nutrita di sentenze di condanna, che avevano escluso da quella valutazione soltanto la sentenza in data 12/10/1993 della Corte di Appello di Palermo e la sentenza in data 09/05/1995 del Tribunale di Torino, poichè le relative pene erano state ritenute espiate; tuttavia in data 12/07/2018 il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila, in sede di esame della richiesta di permesso-premio da parte del P., aveva nuovamente inviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale andava valutato ogni reato finalisticamente collegato e quindi anche quelli delle due sentenze prima citate; il Tribunale di Sorveglianza osservava che la sentenza in data 12/10/1993 della Corte di Appello di Palermo aveva riguardato il reato di associazione mafiosa, condannando il P. per il suo coinvolgimento nelle vicende relative alla consorteria detta "Stidda" operante negli anni Ottanta del decorso secolo in (OMISSIS) e che essa aveva accertato compiutamente le dinamiche mafiose di operatività della cosca, lo scambio reciproco di uomini tra diversi clan al fine di commettere reati, le alleanze tra differenti gruppi, il tipo di attività criminali svolte e i nomi dei sodali, senza alcuna zona d'ombra rimasta; parimenti, anche la sentenza in data 14/07/1995 del Tribunale di Torino aveva riguardato condotte associative ed estorsive e il copioso materiale investigativo, le dichiarazioni di collaboranti, le intercettazioni telefoniche avevano consentito di ricostruire in modo capillare attività illecite, interessi economici e ruolo del condannato, per cui anche in relazione a dette vicende non era più possibile un utile apporto collaborativo.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge: sostiene che la pronunzia non aveva considerato il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'utile collaborazione con la giustizia non poteva essere limitata al delitto in esecuzione, ma doveva comprendere contributi informativi anche diversi e doveva muovere dal condannato, il quale avrebbe dovuto offrire il suo contributo certamente reso possibile dal suo ruolo mafioso.

3. Il P.G. chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il procedimento si è incardinato a seguito di istanza del condannato volta ad ottenere la concessione di un permesso-premio ex art. 30 ter Ord. Pen. e, contestualmente, l'accertamento della impossibilità o della inesigibilità di una utile collaborazione con la giustizia ex art. 4 bis Ord. Pen., comma 1 bis: detto accertamento era dunque strettamente connesso e funzionale alla fruizione del beneficio del permesso-premio.

Ma, nelle more del giudizio di legittimità, la Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti ivi elencati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo testo legislativo, allorchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

A seguito di tale declaratoria, è venuta meno la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata: la disciplina normativa, sino a detta pronunzia, poggiava sulla presunzione legislativa che la commissione di determinati delitti dimostrasse l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata,

o il suo collegamento con la stessa, e costituisse, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione del condannato ai benefici penitenziari extramurari. La scelta di collaborare con la giustizia veniva correlativamente assunta come la sola idonea a rimuovere l'ostacolo alla concessione dei benefici indicati, in ragione della sua valenza "rescissoria" del legame con il sodalizio criminale.

Per converso, la mancata collaborazione con la giustizia fondava una presunzione assoluta per la quale i collegamenti con l'organizzazione criminale erano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato, con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti: poi, recependo le indicazioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), l'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1-bis estendeva la possibilità di accesso ai benefici ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risultava inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile; nonchè ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si rivelava "oggettivamente irrilevante", sempre che, in questa evenienza, fosse stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6), artt. 114 o 116 c.p.. In tutte le ipotesi dianzi indicate occorreva, peraltro, che fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

2. Già nella sentenza n. 306 del 1993 la Corte Costituzionale riconobbe che il requisito della collaborazione, quale condizione per l'accesso ai benefici penitenziari, era essenzialmente espressione di una scelta di politica criminale, adottata per finalità di prevenzione generale e di sicurezza collettiva: la predetta sentenza non condivideva la tesi, sostenuta nella relazione alla legge di conversione del D.L. n. 306 del 1992, secondo cui la decisione di collaborare era la sola ad esprimere con certezza la "volontà di emenda" del condannato, sicchè essa avrebbe assunto una valenza anche "penitenziaria", non estranea al principio della funzione rieducativa della pena ("è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare": così la relazione presentata in Senato in sede di conversione del D.L. n. 306 del 1992 - atto n. 328).

Su questo profilo, la sentenza n. 306 del 1993 della Corte Costituzionale sottolineò invece che l'art. 4-bis Ord. Pen., comma 1, non poteva essere presentato sotto le vesti di una disposizione di natura "penitenziaria", giacchè la collaborazione con la giustizia non necessariamente era sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario (la mancata collaborazione) non poteva assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o "emenda", secondo una lettura "correzionalistica" della rieducazione: legittimamente essa poteva essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connetteva, e non anche segno di effettiva risocializzazione. Così, già detta sentenza osservò che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaboravano con la giustizia, comportava una "rilevante compressione" della finalità rieducativa della pena.

Con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte Costituzionale ha concluso che non è irragionevole presumere che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purchè si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria: infatti, una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, mentre non regge, invece, il confronto con l'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3, una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

La menzionata e recente sentenza ha sottolineato che, nella fase di esecuzione della pena, assume ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere: da qui la necessità di riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso-premio.

E' certo possibile - scrive la Corte Costituzionale - che il vincolo associativo permanga inalterato anche a distanza di tempo, per le peculiari caratteristiche del sodalizio criminale mafioso, finchè il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, quale quella che è espressa dalla collaborazione con la giustizia. Ma, in disparte simili vicende, il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento.

Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perchè interamente sgominata o per naturale estinzione.

3. Dunque, venuta meno, per come detto, la presunzione assoluta di persistenza dei legami con la criminalità organizzata, la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - da parte di tutte le autorità coinvolte, e in primo luogo ad opera del Magistrato di Sorveglianza - dovrà rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo.

Ciò significa - per utilizzare la parole della medesima Corte Costituzionale - che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sarà superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, svolgendo d'ufficio una seria verifica non soltanto sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente.

Resta comunque ferma l'autonomia valutativa del Magistrato di Sorveglianza ed il regime probatorio rafforzato dovrà altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non soltanto la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali: ed incomberà sullo stesso detenuto un onere di allegazione di elementi a favore o di veri e propri elementi di prova a sostegno della sua richiesta.

In concreto, quindi, poichè il presupposto della collaborazione impossibile o inesigibile era stato introdotto nell'ordinamento quale sorta di contraltare alla collaborazione effettiva con la giustizia, una volta venuto meno l'assoluta necessità della sussistenza di quest'ultima per poter accedere al permesso-premio viene a perdere rilievo e giustificazione anche la prima.

Di conseguenza, risulta evidente anche il venir meno dell'interesse dei condannati a far accertare l'insussistenza di margini per una utile collaborazione con la giustizia, posto che la sua ammissione o meno alla fruizione dei permessi-premio resta correlata alla verifica dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o comunque del pericolo di ripristino di detti legami, in un contesto in cui la mancanza di collaborazione con la giustizia può avere rilievo soltanto in quanto, con un apprezzamento di merito, sia ritenuta di questi espressiva (argomento che, per converso, vale anche per il P.G. ricorrente, atteso che, alla stregua della riportata sentenza della Corte Costituzionale, l'istanza di permesso-premio del condannato si profila comunque come "ammissibile", salve le valutazioni di merito su quanto richiesto).

Poichè, inoltre, queste ultime valutazioni sono estranee all'ambito dell'accertamento incidentale devoluto al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 58-ter Ord. Pen. - essendo esse, almeno in prima istanza, di esclusiva competenza del Magistrato di Sorveglianza chiamato a decidere sul permesso (Sez. 1, n. 40744 del 14/02/2018, Rv. 273940-01) - siffatto accertamento non riveste più alcuna utilità nel caso di specie, onde il venir meno dell'interesse del P.G. ricorrente a coltivare in parte qua la presente impugnazione.

Avendo il condannato già dedotto non l'ipotesi della collaborazione utilmente prestata, ma solo quella della collaborazione impossibile o inesigibile, l'eventuale esito favorevole dell'accertamento incidentale non sarebbe neppure in grado d'incidere sulla quota-parte di pena espiata necessaria per l'accesso al beneficio del permesso-premio (Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, Rv. 273123). L'utilità dell'accertamento, e il connesso interesse all'impugnazione, debbono essere negati anche sotto tale residuale profilo.

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l'ordinanza impugnata rimasta circoscritta a detto negativo accertamento: per costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'interesse richiesto per l'ammissibilità delle impugnazioni deve sussistere, oltre che nel momento della proposizione della doglianza, anche in quello della sua decisione, dovendo esso configurarsi in maniera concreta ed attuale, e non già come pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto un profilo unicamente teorico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

unia601 UNIV.DEGLI STUDI DI FERRARA © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020 05/03/2020